

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 04/09/2006 n. 5088  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

L'art. 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. va inteso nel senso che il decreto ministeriale previsto dalla sua seconda parte, al fine di fissare l'eventuale percentuale di aumento del prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta (c.d. "prezzo chiuso"), determinata nella misura eccedente la percentuale del 2% di differenza tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmato nell'anno precedente, vada comunque annualmente emanato da parte dell'Amministrazione competente. Si deve infatti ritenere che, anno per anno, spetti necessariamente all'Amministrazione di effettuare il rilievo dello scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale, perché solo ove tale operazione sia compiuta è possibile affermare o negare che la seconda abbia avuto una eccedenza percentuale rispetto alla prima superiore al 2%. Dall'inevitabile effettuazione di tale operazione, che risulta in un incombente imposto dal dettato della norma in questione con riferimento ad un'epoca anteriore al 30 giugno di ogni anno, discende che l'attività comunque posta a carico dell'Amministrazione debba poi essere esternata nel decreto del Ministero dei lavori pubblici da emanare entro la data suddetta. È evidente infatti che, quale che ne sia il risultato, la rilevazione dello scostamento tra i due indici in questione costituisce l'esercizio formalizzato di un potere valutativo che si riflette sulla posizione delle imprese coinvolte nei rapporti contrattuali di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 26. Dette imprese hanno perciò un interesse qualificato dalla stessa normativa qui in rilievo a veder pubblicati i presupposti ed i criteri utilizzati nella valutazione, al fine di conoscere come, comunque, la loro posizione sia stata definita dall'Amministrazione, ancorché in via collettiva, e di poter contestare, nelle sedi opportune, gli esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli.